

Determinazione n¹³⁰ del 29 aprile 2025

Oggetto: Percentuali di svalutazione dei crediti contributivi da applicare *al Bilancio consuntivo 2024.*

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 aprile 2024, con il quale la dott.ssa Valeria Vittimberga è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Visto il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005, e in particolare l'art. 41 dello stesso che prevede che i criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali sono, in quanto applicabili, analoghi a quelli previsti dall'articolo 2426 del codice civile e dai principi contabili nazionali e internazionali, in base ai quali i crediti devono essere iscritti nello stato patrimoniale secondo il *"valore di presumibile realizzo"*;

Visto, altresì, l'art. 59 del citato Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'INPS che, con riferimento al "Fondo svalutazione crediti", stabilisce che con determinazione del Direttore generale i coefficienti di inesigibilità dei crediti sono

aggiornati con periodicità annuale e che il grado di inesigibilità deve essere determinato in relazione alla natura del credito, all'anno di accertamento e allo stato amministrativo dell'azione di recupero;

Visti il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;

Vista la Legge n. 197/2022 che, all'articolo 1, comma 253 ha modificato l'articolo 1, comma 684, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilendo nuovi termini per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli Agenti della Riscossione;

Vista la Legge n. 197/2022 che all'articolo 1, commi 231-252, introduce una nuova "definizione agevolata" per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia;

Vista la Legge n. 197/2022 che all'articolo 1, comma 222, stabilisce che *"Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.145"*;

Vista la nota del 26 settembre 2023 con la quale, ai sensi della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 "Stralcio dei debiti fino a mille euro relativo ai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015", commi da 222 a 230 dell'art. 1

così come, da ultimo, modificati dall'art. 3-bis, comma 1 lett. d), e) e f), del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 141, ADER ha trasmesso l'elenco delle quote annullate;

Visto il Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 (cd. Milleproroghe), convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2025 n. 15, che all'art. 3-bis, commi 1 e 2, riapre i termini per la Definizione agevolata (*rottamazione-quater*) di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 29 dicembre 2022 per quei contribuenti che avevano già aderito alla data del 31 dicembre 2024, ma che sono decaduti dal beneficio;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, che all'art. 30 prevede una revisione del regime sanzionatorio, di cui all'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, adeguandolo al comportamento del soggetto contribuente, con la riduzione delle sanzioni civili nel caso di adempimento tempestivo dell'obbligazione contributiva;

Visto l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" che ha stabilito che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate (*Rottamazione ter e Saldo e stralcio*), delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;

Visto il decreto n. 35195 del 14 luglio 2021 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito le modalità e le date dell'annullamento dei debiti interessati dalla misura agevolativa descritta, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori;

Vista la nota del 30 novembre 2021 con la quale, ai sensi dell'ex art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, ADER ha trasmesso l'elenco delle quote annullate, su supporto informatico, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato n. 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015;

Visto il Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, "*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*" in attuazione degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge delega per la riforma fiscale), che, nel prevedere nuovi termini di discarico da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione delle quote affidate dagli Enti impositori dal 1° gennaio 2025, tra i quali l'INPS, all'art. 10 dispone, tra l'altro, l'abrogazione dell'art. 1, commi 684, primo periodo, 684-bis, 684-ter, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, della Legge 232 dicembre 2014, n. 190, in materia di comunicazioni di inesigibilità;

Viste le proprie determinazioni n. 218 del 17 ottobre 2023 e n. 158 del 17 luglio 2024, con le quali sono state fissate le percentuali di svalutazione dei crediti da applicare rispettivamente al bilancio preventivo 2024 e al bilancio preventivo assestato 2024.

Vista la nota del 17 gennaio 2025 con la quale ADER, in esito a specifiche richieste dell'INPS, ha fornito un aggiornamento, alla data del 31 dicembre 2024, circa il numero di richieste di adesione alla c.d. Rottamazione *quater* prevista dalla Legge n. 197/22 ed il relativo stato delle riscossioni;

Atteso che nella citata nota del 17 gennaio 2025 ADER, precisa, tra l'altro, che dei 135,2 miliardi di crediti ancora in gestione alla data del 31 dicembre 2024, 39,9 mld fanno capo a soggetti falliti, deceduti o nullatenenti, 8,9 mld sono relativi a rate in scadenza su dilazioni non revocate, mentre 60,0 mld afferiscono a crediti nei confronti di soggetti che non hanno regolarizzato la loro posizione, nonostante nei loro confronti sia stata attivata almeno un'azione cautelare o esecutiva, facendo ritenere, su tali crediti, ridimensionate le prospettive di recupero;

Considerato che, per effetto dell'annullamento ex articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; ex articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; e per effetto dell'art. 1, commi da 222 a 230 della legge n. 197/2022, i crediti contributivi proposti per

l'eliminazione nell'anno 2024 ammontano a complessivi 15.408 mln/€ di euro con conseguente onere sul Fondo Svalutazione Crediti;

Considerato che i dati di incasso in conto recupero crediti rilevati dalle procedure amministrative consentono di avere un più puntuale abbinamento tra la data di versamento, la data di affidamento ad ADER e la data di insorgenza del credito e che tali informazioni consentono di confermare le percentuali comunicate dall'Agente della Riscossioni sui valori di stima circa le aspettative di recupero dei crediti contributivi;

Tenuto conto dell'ammontare delle eliminazioni dei crediti contributivi nel periodo 2019-2023, pari rispettivamente a 1.164, 13.355, 1.940, 858 e 3.458 mln di euro;

Atteso che occorre rafforzare e intensificare le attività di monitoraggio dello stato amministrativo e di esigibilità dei crediti, in gestione diretta ovvero presso *ADER*, onde adottare ogni iniziativa funzionale sia alla rendicontazione puntuale delle singole partite in gestione sia alla migliore rappresentazione di bilancio;

Vista la relazione della Direzione Centrale Entrate

DETERMINA

di fissare al **bilancio consuntivo 2024** le percentuali di svalutazione da applicare alla consistenza dei crediti nelle seguenti misure:

CREDITI CONTRIBUTIVI AZIENDE DM

- Per i crediti fino all'anno 2019, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 90,87%
- Per i crediti dell'anno 2021, 78,44%
- Per i crediti dell'anno 2022, 62,23%
- Per i crediti dell'anno 2023, 43,27%
- Per i crediti dell'anno 2024, 21,66%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI EX ENPALS

- Per i crediti fino all'anno 2019, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 90,87%
- Per i crediti dell'anno 2021, 78,44%
- Per i crediti dell'anno 2022, 62,23%
- Per i crediti dell'anno 2023, 43,27%
- Per i crediti dell'anno 2024, 21,66%

CREDITI CONTRIBUTIVI DATORI DI LAVORO AGRICOLI

- Per i crediti fino all'anno 2019, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 90,87%
- Per i crediti dell'anno 2021, 78,44%
- Per i crediti dell'anno 2022, 62,23%
- Per i crediti dell'anno 2023, 43,27%
- Per i crediti dell'anno 2024, 21,66%

CREDITI CONTRIBUTIVI AUTONOMI AGRICOLI

- Per i crediti fino all'anno 2019, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 85,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 75,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2023, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2024, 25,00%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCianti

- Per i crediti fino all'anno 2019, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 85,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 75,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2023, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2024, 25,00%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONE SEPARATA EX ART. 2 LEGGE 335/95

- Per i crediti fino all'anno 2019, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2020, 85,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 75,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2023, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2024, 25,00%

Valeria Vittimberga

Documento firmato in originale